



Bologna, 9 Novembre 2018

Circolare n.4/2018

Oggetto: FATTURA ELETTRONICA e novità in tema di fatturazione

INDICE

1. Come funziona?
2. Le soluzioni operative
3. Registrazione del canale di ricezione delle fatture
4. Novità sull'emissione e la registrazione delle fatture (importante!)

1. COME FUNZIONA?

La Legge di Bilancio del 2018 ha introdotto, com'è noto, l'**obbligo generalizzato di fatturazione elettronica (FE) a partire dal 1° gennaio 2019** per tutte le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 sono state emanate le specifiche tecniche per l'emissione e la ricezione di dette fatture che deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dalla Sogei (lo stesso già usato per le fatture elettroniche verso la P.A.). L'impatto per gli operatori è particolarmente rilevante giacché cambierà radicalmente molte abitudini e prassi operative sia per le aziende che provvedono in proprio alla gestione degli adempimenti di fatturazione e tenuta della contabilità, sia per quelle che si affidano in tutto o in parte allo studio. Va altresì premesso che il quadro applicativo non risulta ancora del tutto completo, mancando provvedimenti e/o istruzioni per la gestione di molte operazioni particolari (autofatture omaggi/cessioni gratuite, splafonamento esportatori abituali, passaggi interni, estrazioni depositi Iva, etc.) nonché per la protocollazione delle fatture ricevute e l'integrazione di quelle in *reverse charge*.

Soggetti e operazioni interessate

Sono obbligatoriamente interessati **tutti i soggetti passivi Iva** (indipendentemente dai limiti dimensionali) con la sola **esclusione dei contribuenti minimi e forfetari** (per i quali l'uso della FE rimane facoltativo, salvo verso la P.A.) e per gli agricoltori in regime di esonero (per i quali la fattura va emessa dal cessionario ancorché non siano ancora state individuate con precisione le modalità in regime di FE). Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione fra soggetti residenti o stabiliti senza distinzione di attività (dalla manifattura al commercio, dagli esercenti ai professionisti). **Non sono coinvolte invece le operazioni da/per l'estero** (cessioni/acquisti intra, esportazioni/importazioni, servizi internazionali) oppure anche

interne da/verso i non stabiliti (ancorché identificati direttamente o con rappresentante fiscale, per i quali si veda oltre la tabella) per le quali non sono obbligatorie le nuove modalità. Per dette operazioni (con facoltà di escludere le bollette doganali o quelle in fatturazione elettronica facoltativa) è prevista, invece, l'introduzione di una comunicazione dati fatture ("spesometro transfrontaliero" o "esterometro") a **scadenza mensile** (*dal 2019 viene invece eliminato l'attuale spesometro generale semestrale*).

Il funzionamento

Il funzionamento può essere sintetizzato nei seguenti 3 punti:

1. **la FE deve essere conforme al contenuto e al formato (XML)** delineato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 (i clienti che fatturano in proprio devono quindi *in primis* assicurarsi che i propri programmi siano implementati nel rispetto di dette specifiche e dei successivi aggiornamenti). **La fattura così emessa sostituisce completamente la fattura cartacea che si emetteva in precedenza;**
2. l'emittente (il contribuente o un suo intermediario incaricato) **trasmette la FE al Sdl** tramite i canali previsti dal provvedimento (pec, SdiCoop o SdiFtp o tramite il portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate); **la spedizione tramite Sdl sostituisce tutti i precedenti modi di invio** (consegna a mano, per posta, per e-mail, ecc.), che non sono più considerati validi;
3. **il Sdl**, effettuati taluni controlli (entro un lasso temporale che può variare da pochi secondi a massimo 5 giorni), **recapita le fatture al domicilio informatico scelto dal destinatario** (codice destinatario o pec destinatario); le fatture che non superano i citati controlli sono scartate dal Sdl e si considerano (fin dall'origine) non emesse (con possibilità di ritrasmissione corretta – senza conseguenze sanzionatorie - se effettuata entro 5 giorni).

Cosa cambia del contenuto della fattura?

La fattura elettronica di cui al provvedimento 30 aprile 2018 contiene tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura (cioè quelli previsti dagli articoli 21 e 21-bis, D.P.R. 633/1972), ma in formato strutturato cioè all'interno di "tag" riconoscibili in modo univoco dai vari gestionali ai fini dell'elaborazione (importazione anziché digitazione) dei dati.

Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi è, però, il domicilio elettronico del destinatario ossia il <CodiceDestinatario> oppure <PecDestinatario> che dovrà essere gestito nelle anagrafiche cliente.

Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria (a differenza della fatturazione elettronica verso la P.A. per le quali rimangono immutate regole e procedure) l'apposizione della firma digitale, qui ammessa in via facoltativa. Il *file* della FE consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori (in alcuni casi come nel settore dei carburanti per il tipo di carburante o dei subappalti nella P.A. per il Cig e Cup tali dati sono obbligatori). Le specifiche consentono anche di inserire in XML degli allegati (campo *attachement*).

Codice destinatario (o codice Sdl) a 7 caratteri

Il codice destinatario (a 7 caratteri) è rilasciato dallo Sdl nel caso in cui si scelga di adottare la trasmissione e/o la ricezione delle FE attraverso i canali SdiCoop o SdiFtp. Si tratta di canali di dialogo diretto con il Sdl/Sogei **gestiti sostanzialmente dalle software house** che raccolgono dallo Sdl tanto il flusso attivo quanto quello passivo delle FE legato al <CodiceDestinatario> in gestione

alle stesse (difficile, per chi non è particolarmente esperto, riuscire ad attivare in autonomia detto dialogo). Attraverso specifici servizi, generalmente in ambiente *cloud* offerti (ovviamente a pagamento) dalle *software house* specializzate (*web service, hub, console* telematica, modulo gestione elettronica documentale, etc.), l'operatore può quindi ricevere e trasmettere da/verso il Sdl (che di fatto funge da postino) le fatture elettroniche legate alla propria partita Iva. **Il citato codice destinatario viene quindi fornito dalla propria *software house* o da quella dello studio nel caso ci si affidi, in particolare, alla tenuta della contabilità esternamente presso il commercialista.**

Canale pec e codice destinatario convenzionale "000000"

Nel caso in cui il destinatario scelga invece il canale di recapito via pec (campo <PecDestinatario>) va comunque sempre obbligatoriamente compilato (dal punto di vista informatico) anche il campo <CodiceDestinatario> utilizzando in questo caso il codice convenzionale "000000". Detto codice convenzionale va utilizzato anche nel caso di fatture emesse verso **privati consumatori (nel qual caso la fattura elettronica va anche consegnata in modalità cartacea) oppure per le fatture emesse verso minimi, forfetari o agricoltori in regime di esonero** (ferma restando la possibilità – se dotati – di indicare il codice destinatario o la pec).

L'imposta di bollo

Altra novità di sicuro rilievo riguarda l'applicazione dell'imposta di bollo che, nei casi in cui sia dovuta (non sono cambiate le casistiche), va assolta esclusivamente secondo la procedura di cui all'articolo 6 D.M. 17 giugno 2014 (**va versata cioè con F24 – codice tributo 2501 - entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**). Si tratta quindi di compilare gli appositi campi <BolloVirutale> e <ImportoBollo> presenti nella sezione generale della FE; per l'eventuale scelta di rivalsa sulla controparte andrà comunque inserita apposita riga di addebito dei 2 euro (con natura N1 "escluso" o N2 "non soggetto"). Vanno dimenticate, quindi, le altre modalità vigenti per la fatturazione cartacea (contrassegno o assolvimento virtuale attraverso l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate).

Tipologie di documenti e codici IVA

Nella compilazione della fattura elettronica verranno richieste diverse informazioni, alcune obbligatorie altre no.

Tra i campi di maggiore importanza vi sono quelli della tipologia di documento e la natura IVA dell'operazione al di fuori dei casi in cui sia imponibile, per i quali si anticipano di seguito le descrizioni:

Codice Tipo Documento	Descrizione
TD01	Fattura
TD02	Acconto / Anticipo su fattura
TD03	Acconto / Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella (fattura dei professionisti)
TD20	Autofattura

Natura	Descrizione
N1	Escluse ex art. 15
N2	Non soggette
N3	Non imponibili
N4	Esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	Inversione contabile
N7	IVA assolta in altro stato UE

Quadro di sintesi

Tipo operazioni	Obbligo sì/no	Note
Operazioni fra residenti o stabiliti (tanto imponibili con Iva esposta immediata o differita, in <i>reverse charge</i> o <i>split payment</i> , quanto non imponibili, esenti o non soggette)	Sì	<ul style="list-style-type: none"> non è obbligatorio l'utilizzo della FE da parte dei minimi e forfetari (se non verso la P.A.) verso minimi e forfetari il fornitore dovrà comunque emettere la FE indicando come codice destinatario "000000"; <i>idem</i> per le forniture verso gli agricoltori in regime di esonero e verso i privati consumatori (1) non è obbligatorio l'uso della FE verso i soggetti non residenti meramente identificati o con residenza fiscale in Italia; l'uso non è tuttavia vietato purché sia garantita a richiesta la copia cartacea (circolare n. 13/E/2018, § 1.2)
Operazioni da/verso non residenti (a prescindere dal trattamento)	No	<ul style="list-style-type: none"> per queste operazioni dal 2019 entrerà in vigore la comunicazione dati fatture mensile (spesometro transfrontaliero) l'obbligo sarà facoltativo per le operazioni con bolletta doganale e per quelle con fattura elettronica emesse in via facoltativa (2)
Note di variazione (note di accredito o note di addebito/fatture integrative)	Sì	<ul style="list-style-type: none"> solo per quelle emesse dal fornitore verso il cessionario/committente (tipo documento TDo4 o TDo5) escluso l'uso del SdI per quelle dal cliente verso il fornitore (provvedimento n. 89757/2018, § 6.2)
Autofattura denuncia ex articolo 6, comma 8, D.lgs 471/97	Sì	<ul style="list-style-type: none"> nel caso in cui il cessionario/committente riceve fattura irrualmente non in formato elettronico XML la fattura si considera non emessa con obbligo del cessionario di attiva l'autofattura denuncia (Tipo documento TD20) attraverso il SdI (articolo 1, comma 6, D.Lgs 127/2015; provvedimento n. 89757/2018, § 6)
Altre autofatture	Sì, ma mancano le istruzioni operative	<ul style="list-style-type: none"> la casistica (ad esempio acquisti da agricoltori in regime di esonero, autofatture per omaggi, passaggi interni, estrazione dai depositi Iva, etc.) non è stata disciplinata dal provvedimento del 30 aprile 2018 ma sarà oggetto di prossimi provvedimenti e/o chiarimenti

(1) Verso i privati consumatori è obbligatorio (salvo rinuncia dell'interessato) consegnare anche copia (analogica o elettronica) della fattura che sarà disponibile anche in un'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

(2) Per le fatture attive emesse verso i non residenti sarà possibile evitare lo spesometro transfrontaliero trasmettendo la fattura al SdI indicando "XXXXXXX" come codice destinatario del

cliente (e fermo restando la consegna della copia analogica al cliente anche ai fini dell'espletamento dei vari adempimenti, ad esempio, all'esportazione); l'adempimento mensile rimarrà comunque ineludibile per le fatture passive non elettroniche.

2. LE SOLUZIONI OPERATIVE

Soluzioni per la generazione delle FE

Il **mercato** sta mettendo a disposizione molti *software* (in remoto o sul web) per l'emissione delle fatture, l'invio e la conservazione (Aruba, Buffetti, ecc.).

Lo **studio** metterà a disposizione due possibilità, entrambe elaborate con la *software house* Teamsystem, azienda strutturata e consolidata nel settore:

1. "Fatture in Cloud" (<https://www.fattureincloud.it/>) – un software completo per l'emissione, la ricezione e la gestione delle fatture di vendita e di acquisto. E' inoltre possibile creare preventivi, documenti di trasporto, gestire lo stato dei pagamenti delle fatture e, in una forma semplificata, gestire il magazzino. Lo studio sarà direttamente collegato alla area dei clienti per lo scarico dei documenti, il loro controllo e la loro registrazione;
2. "AGYO" – una piattaforma essenziale per chi emette un numero di fatture di vendita limitato, con la possibilità di visualizzare tutte le fatture di acquisto.

Le fatture elettroniche potranno inoltre essere generate con i seguenti strumenti resi disponibili gratuitamente dall'**Agenzia delle entrate**:

- una procedura *web* presente (già da luglio 2016) sul portale "Fatture e Corrispettivi"¹;
- un'*app* per telefonini e *tablet* (disponibile dal 29 giugno 2018)²;
- un *software* "stand alone" per pc (disponibile dal 2 luglio 2018)³.

Ciò premesso, va evidenziato che le soluzioni gratuite dell'Agenzia delle entrate possono rappresentare una soluzione fruibile nel caso di soggetti con limitate esigenze (cioè con emissione di poche fatture all'anno) mentre per la gestione di grossi carichi il ricorso alle soluzioni offerte dalla propria *software house* appare ineludibile.

Qualunque sia la scelta dei clienti, lo studio potrà essere sempre in grado di prelevare automaticamente le fatture emesse e di ricevere le fatture di acquisto.

Per i clienti che tengono le scritture contabili in proprio, sarà sicuramente necessario interfacciarsi con la *software house* che fornisce il programma di contabilità.

I canali di trasmissione (dall'emittente al SdI)

Le FE (essendo in formato XML standardizzato), a prescindere dalla soluzione utilizzata per la generazione, potranno essere trasmesse indifferentemente attraverso uno dei seguenti servizi:

- (a) il canale *web* "Fatture e Corrispettivi";
- (b) la stessa *app* utilizzata per generazione la FE;
- (c) via pec all'indirizzo pec del SdI (ossia sdio1@pec.fatturapa.it al primo utilizzo nonché, successivamente, all'indirizzo comunicato con il primo messaggio di risposta dal SdI);
- (d) oppure tramite le citate soluzioni SdI Coop o SdIFtp offerte dalle *software house*.

¹ Accessibile attraverso credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID.

² L'applicazione è scaricabile da Google Play del dispositivo *mobile* e il servizio è accessibile mediante le credenziali Fisconline/Entratel del contribuente.

³ Il *software* è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate dalla sezione *software* > tutti i *software* > comunicazioni > fatturazione elettronica.

Nel caso si adottino gli strumenti forniti dallo studio, saranno questi a provvedere all'invio.

Modalità di recapito (dal Sdl al destinatario)

Il destinatario riceverà la fattura tramite il canale di recapito (Codice destinatario o PecDestinatario) che avrà registrato nell'apposito servizio previsto nell'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate o, in mancanza, attraverso il recapito indicato nell'apposito campo (<CodiceDestinatario> o <PecDestinatario>) dall'emittente la fattura (vedi punto seguente).

3. REGISTRAZIONE DEL CANALE DI RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Un aspetto molto importante legato alla gestione dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica estesi anche al settore privato è la registrazione del domicilio elettronico ("CodiceDestinatario" o "PecDestinatario") in cui il cessionario/committente sceglie di ricevere le fatture emesse dai propri fornitori. A tal riguardo l'Agenzia delle entrate offre la possibilità di registrare detto domicilio attraverso l'apposita funzione presente nell'area web "Fatture e Corrispettivi" (accessibile attraverso le credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID). Detto domicilio, abbinato alla propria partita Iva, verrà utilizzato come prioritario dal Sistema di Interscambio (Sdl) ai fini del recapito della fattura. Tale registrazione (che può anche formare oggetto di modifiche successive) pur non essendo obbligatoria **è molto importante poiché consentirà al destinatario di ricevere le fatture in detto recapito a prescindere dalle informazioni e scelte** (giuste, sbagliate o successivamente modificate) **indicate al fornitore e/o da questi inserite in FE**. Tale funzione consente quindi al cessionario/committente di non dover rincorrere comunicazioni a tutti i propri fornitori nel caso di eventuale cambiamento del recapito (nuovo codice destinatario o nuova pec).

Figura 1 – Registrazione dell'indirizzo prioritario di recapito (1/2)

Portale "Fatture e Corrispettivi" Agenzia delle entrate

REGISTRAZIONE RECAPITO PRIORITARIO


Servizi disponibili

- Fatturazione elettronica**
Servizi per generare, trasmettere e conservare le fatture in base a quanto previsto dal Digs.127/2015 - art. 1, comma 1. Facendo clic su "Fatturazione", acconsento al trattamento dei dati specificato nell'[informativa - pdf](#).
[Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)
[Fatturazione elettronica](#)
- Dati Fatture e Comunicazioni IVA**
[Dati delle fatture](#)
[Comunicazioni periodiche IVA](#)
- Corrispettivi**
Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Digs.127/2015 - art. 2.
[vai a Corrispettivi](#)
- Consultazione**
[Dati rilevanti ai fini IVA](#)
[Monitoraggio dei file trasmessi](#)

- Conservazione dati fatture:
Non hai aderito al servizio di conservazione
- Profilo Corrispettivi:
• Opzione Corrispettivi:
Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
• Ruolo Corrispettivi:
Nessun ruolo
- Esercizio delle opzioni
 [Esercita le opzioni](#)
- Generazione QR Code partita IVA
[QR Code in formato PDF](#)
[QR Code in formato immagine](#)

Figura 2 – Registrazione dell'indirizzo prioritario di recapito (2/2)

Portale "Fatture e Corrispettivi" Agenzia delle entrate



La registrazione dell'indirizzo scelto può essere effettuata direttamente dal contribuente se dotato delle citate credenziali per accesso all'area autenticata "Fatture e Corrispettivi" e seguendo le indicazioni di Figura 1 e 2.

Prima sottoscrizione di apposita delega diretta (vedi Figura 3), **il servizio di registrazione può essere effettuato da un intermediario** purché "qualificato" ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998 (commercialista, consulente del lavoro, etc). **I clienti dello studio, a prescindere dello strumento adottato per l'emissione e l'invio delle FE, sono pregati di firmare l'allegato che è stato inviato con la presente circolare e di consegnarlo allo studio.**

Figura 3 – Delega diretta al commercialista (modello allegato al provvedimento Agenzia delle entrate 13 giugno 2018)

Per delegare la registrazione dell'indirizzo telematico scegliere l'opzione 4 (oppure la 2 che assorbe anche la 3 e la 4). Per la possibilità di attivare anche la conservazione con l'Agenzia delle entrate aggiungere l'opzione 5-

----- omissis -----

Per i seguenti servizi:

1.	<input type="checkbox"/> Cassetto fiscale delegato	Durata 4 anni
2.	<input type="checkbox"/> Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici	
3.	<input type="checkbox"/> Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA	
4.	<input type="checkbox"/> Registrazione dell'indirizzo telematico	Fino al <input style="width: 100px;" type="text"/>
5.	<input type="checkbox"/> Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche	Massimo 4 anni
6.	<input type="checkbox"/> Accredитamento e censimento dispositivi	

ATTENZIONE: Le richieste di revoca avranno effetto entro il 10° giorno lavorativo dalla presentazione del modello
I servizi 1. 2. 3. e 4. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998)

----- omissis -----

A differenza di altri servizi attinenti la fatturazione elettronica (ad esempio la trasmissione) tale servizio non può essere delegato invece ad altri intermediari come ad esempio le *software house*.

4. NOVITA' SULL'EMISSIONE E LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

Momento di emissione della fattura.

L'art. 21 del DPR 633/72 stabiliva che "la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente". Questo significava che la fattura dovesse essere fatta e inviata (tramite lo Sdl dal 2019) il giorno stesso. Considerando che la fattura per la vendita di beni poteva essere emessa al più tardi quando si effettuava l'operazione (consegna del bene o quando si riceve il pagamento) e la fattura per la prestazione di servizi poteva essere emessa al più tardi quando si riceveva il pagamento, significava una complicazione pratica non da poco.

Il "Collegato alla Finanziaria 2019" (DL 119/2018) è intervenuto con una duplice previsione:

1. **per il 1° semestre 2019 le sanzioni previste per la tardiva emissione della fattura (D.Lgs. 127/2015) non si applicano se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA;**
2. **dall'01.07.2019 la fattura immediata è emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.** La fattura dovrà contenere la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

Rimane possibile emettere la fattura differita secondo le vecchie regole. Per le fatture differite non vale il differimento di 10 giorni per l'invio.

Annotazione delle fatture emesse.

Il "Collegato alla Finanziaria 2019" (DL 119/2018) ha modificato i termini per l'annotazione delle fatture emesse, stabilendo che il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e **con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.**

Detrazione IVA

Il "Collegato alla Finanziaria 2019" (DL 119/2018) ha modificato anche i termini per la detrazione IVA. Com'è noto attualmente la fattura non può essere detratta prima che la fattura sia stata ricevuta e con riferimento al mese in cui è stata ricevuta. Ora **il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere esercitato entro il medesimo termine per visto per la liquidazione periodica IVA.**

Tale disposizione contiene però un'importante **eccezione**: infatti non è valida per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Ciò significa che nella liquidazione IVA relativa a **dicembre** o all'**ultimo trimestre** di ciascun anno, possono essere detratti solo i documenti di acquisto ricevuti entro il 31 dicembre del medesimo anno, mentre i documenti ricevuto fino al 16 del mese di gennaio dell'anno successivo, pur facendo riferimento a operazioni effettuate nell'anno precedente, potranno essere detratte a partire dallo stesso gennaio.

Registrazione delle fatture di acquisto.

Si segnala che il "Collegato alla Finanziaria 2019" (DL 119/2018) ha stabilito che il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture emesse a norma dell'art. 17, c. 2 DPR 633/72, **senza l'obbligo di numerarle progressivamente** (in tal modo si riduce la necessità di stampare le fatture di acquisto).

Numerazione sezionali

In caso di fatture emesse e/o ricevute sia in formato elettronico che in formato analogico (per es. fatture da e verso soggetti esteri) è consigliabile adottare sezionali distinti all'intero dei libri IVA, pur non parendo esserci più alcun obbligo a riguardo.

Comunicazione e richiesta del domicilio elettronico di destinazione

Come sopra riportato, un elemento importante per l'emissione e la trasmissione della fattura elettronica è il domicilio elettronico di destinazione, presso il quale verrà inviata la fattura. Questo domicilio potrà essere alternativamente o un codice univoco (fornito dalla propria *software house* o dallo studio nel caso si adottassero i *software* messi a disposizione) o una PEC.

Come già detto, sarà necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio domicilio, in maniera che tutte le fatture ricevute vengano effettivamente ricevute nel domicilio prescelto al di là di quanto riporterà il fornitore nella propria fattura.

In ogni caso, considerando che in tutte le fatture dovrà obbligatoriamente essere indicato il domicilio elettronico, sarà importante comunicare ai propri fornitori e richiedere ai propri clienti il domicilio elettronico prescelto.